

RACCOLTA DELLE MASSIME DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2008

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

06 marzo 2008, n. 1

Presidente f.f. DEZZANI; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Presentazione esposto - Ordine locale - Apertura procedimento disciplinare – Censura per violazione di norme deontologiche – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Insufficiente motivazione del provvedimento emesso dall'Ordine locale – Mancanza di elementi probatori certi ed incontrovertibili nel corso del procedimento istruttorio – Accoglimento del ricorso

- Norme di Deontologia Professionale artt. 4, 17 e 20;

- D.M. 15 febbraio 1949 art. 6;

- L. n. 241/1990 art. 3.

Una decisione deve considerarsi motivata sufficientemente quando contiene l'esplicita indicazione della situazione di fatto e delle norme di diritto ad essa applicate, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e siffatta esposizione costituisce la ratio della pronuncia in maniera da consentire il controllo del processo logico-formativo del convincimento dell'organo giudicante.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

06 marzo 2008, n. 2

Presidente f.f. DEZZANI; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pesaro.

Apertura procedimento disciplinare – Ricorso avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare – Definizione del procedimento disciplinare – Censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Mancata formale contestazione degli addebiti – Violazione del principio del contraddittorio – Accoglimento del ricorso

- D.P.R. 27.10.1953 n. 1067 art. 35, comma 1 e 2;

- D.Lgs. n. 139/2005 artt. 41 e 49, co. 1;

- Norme di Deontologia Professionale art. 24.

Il Consiglio dell'Ordine, deliberando l'apertura di un procedimento disciplinare, deve puntualizzare specificatamente gli addebiti ed inviare all'incolpato regolare comunicazione scritta, unitamente all'invito a comparire davanti a sé per discolparsi.

La inosservanza della preventiva contestazione dell'addebito costituisce un'insanabile violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 aprile 2008, n. 3

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia.

Presentazione esposto – Ordine locale – Carenza di elementi rilevanti – Archiviazione esposto – Impugnazione provvedimento di archiviazione da parte dell'esponente – Consiglio Nazionale – Carenza di legittimazione dell'esponente – Inammissibilità

- D.Lgs n. 139/2005 art. 55 (ex D.P.R. 27.10.1953 n. 1067 art. 44);
- Norme di Deontologia Professionale artt. 17 e 18;
- D.M. 15 febbraio 1949 art. 5, comma 1
- Cass. Sez. Unite, 2.12.1992, n. 12865;
- CNF 13 ottobre 1994, n. 89;
- CNF 11 settembre 1996, n. 100;
- Cass. Sez. III, 16.07.1999, n. 7513.

In materia disciplinare l'impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l'iscritto contro cui si procede ed il Procuratore della Repubblica.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 aprile 2008, n. 4

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini.

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Richiesta di pagamento di prestazioni professionali per il proprio esclusivo interesse - Presentazione esposto – Prestazione di fidejussioni personali - Apertura procedimento disciplinare a seguito di attività pre-istruttoria – Violazione di Norme Deontologiche – Censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Conferma della sanzione inflitta dall'Ordine locale – Rigetto del ricorso

- Norme di Deontologia Professionale artt. 4, comma 2, 17 co.4, 18 e 19, comma 1.

Il dottore commercialista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 aprile 2008, n. 5

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Piacenza.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Violazione di Norme Deontologiche – Ordine locale - Apertura procedimento disciplinare – Convocazione dell'iscritto – Mancanza di valida giustificazione - Mancata presentazione del professionista – Sanzione della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso

- D.P.R. 27.10.1953 n. 1067 artt. 35 e 36

- Norme di Deontologia Professionale art. 6, commi 2, 4 e 5, art. 24

- Regolamento Formazione Professionale Continua art. 6, commi 2, 4 e 5.

Il dottore commercialista ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 maggio 2008, n. 6

Presidente SICILIOTTI; Rel. VENEZIANI; c. Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Roma.

Stato di morosità dell'iscritto nel versamento della quota contributiva al Collegio – Convocazione dell'iscritto – Ingiustificata assenza dell'iscritto – Sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato - Persistente stato di insolvenza – Reiterata illegittimità della condotta - Apertura nuovo procedimento disciplinare – Sanzione della radiazione dall'Albo - Impugnazione – Accertamento della ritualità della notifica – Garanzia del rispetto del contraddittorio – Rigetto del ricorso

- D.P.R. 27.10.1953 n. 1068 artt. 35, 39, comma 3° e 41

È legittimo il procedimento disciplinare del cui avvio sia stata data contezza all'incolpato con la notifica - contenente sia l'avviso d'apertura del procedimento che l'avviso convocazione - ritualmente e tempestivamente inviata con rispetto dei termini all'uopo previsti nonché tempestivamente ricevuta, così come anche la notifica della decisione assunta in esito al procedimento. Non configura una ipotesi di lesione del principio del contraddittorio e dunque non inficia la legittimità della sanzione disciplinare irrogata, l'inerzia dell'interessato il quale avrebbe trascurato in entrambe le circostanze l'avviso di convocazione ricevuto, senza peraltro provvedere alla produzione di memorie, o al ravvedimento in momenti successivi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 maggio 2008, n. 7

Presidente SICILIOTTI; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze.

Curatore fallimentare - Custodia cautelare in carcere – Apertura procedimento disciplinare – Conversione della misura cautelare in arresti domiciliari – Prescrizione di alcuni capi di incolpazione in ambito penale – Prosecuzione del procedimento disciplinare - Sospensione per mesi sei dall'esercizio della professione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accoglimento del ricorso

- D.Lgs n. 139/2005 art. 56

- Art. 2935 c.c.

Il termine di prescrizione di soli cinque anni, cui è soggetta l'azione disciplinare, è diretto, da un lato, a delimitare nel tempo l'inizio del procedimento nonché, dall'altro, ad assicurare il rispetto dell'esigenza che la durata dell'applicazione della sanzione non si protragga in modo indefinito. (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. del 25 luglio 2007 n. 16402)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

8 maggio 2008, n. 8

Presidente SICILIOTTI; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Richiesta di iscrizione Registro del Tirocinio – Svolgimento da parte del praticante di attività continuativa di collaborazione solo in giorni limitati – Consiglio locale – Rigetto dell'istanza per inadeguatezza e insufficienza delle modalità di svolgimento del tirocinio – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Valutazione del periodo di svolgimento del tirocinio - Rispetto del requisito dell'assiduità - Partecipazione alla vita dello Studio – Accoglimento del ricorso

- D.M. del 10 marzo 1995, n. 327 artt. 1, 3, comma 3 e art. 5;

- Circolare C.N.D.C. n. 68/95, art. 1 comma 1;

- Circolari C.N.D.C. n. 48/98;

- Decisione C.N.D.C. 20.02.2002 n. 2.

Il principio di assiduità, da osservarsi nell'ambito del Tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui al D.M. del 10 marzo 1995, n. 327, si intende rispettato, in ossequio a quanto chiarito dalle circolari n. 68/95 e n. 48/98 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, qualora l'attività del tirocinante venga svolta in maniera continuativa, essendo esclusa la possibilità che la stessa si svolga in maniera occasionale o sporadica.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 giugno 2008, n. 9

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Apertura procedimento disciplinare – Insufficiente documentazione comprovante il precario stato di salute del professionista – Sanzione della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso

- D.P.R. 1067/1953 artt. 35 e 36;
- Norme di Deontologia Professionale art. 6, comma 2;
- Regolamento Formazione Professionale Continua artt. 6, commi 2, 4 e 5 e art. 5, comma 5

Il dottore commercialista ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 giugno 2008, n. 10

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Catania.

Mancato pagamento della quota annuale – Apertura di procedimento disciplinare – Convocazione dell'iscritto – Mancata presentazione e ingiustificata inadempienza – Sospensione per morosità – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Legittimità della sanzione inflitta - Rigetto del ricorso

- D.P.R. 1068/1953 art. 39, comma 3

Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'ordinamento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 giugno 2008, n. 11

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Roma.

Apertura procedimento disciplinare – Inottemperanza dell'obbligo di corresponsione del contributo annuale – Sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato – Consolidamento della stato di morosità – Apertura nuovo

procedimento disciplinare – Persistente stato di morosità - Radiazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Reiterati comportamenti omissivi dell’iscritto – Rigetto del ricorso

- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, artt. 35, 38 e 39, comma 3, (ora D.Lgs. 139/05)

- Regolamento per i procedimenti disciplinari degli Ordini locali art. 2

Per effetto del disposto dell’art. 38 dell’Ordinamento professionale (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068), nonché dell’art. 2 del Regolamento per i procedimenti disciplinari, la condotta valutabile sotto il profilo disciplinare può anche essere di carattere omissivo, l’illecito potendo essere compiuto per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti.

Costituisce, pertanto, condotta valutabile in chiave disciplinare il mancato versamento, in quanto atto dovuto, dei contributi di iscrizione annuale, quale comportamento omissivo.

La reformatio in melius delle decisioni dei Consigli territoriali, procede dal concreto ed attuale ravvedimento dell’iscritto sanzionato, il quale così dimostri un concreto attaccamento alla professione, avvalorando nei fatti la prospettata impossibilità di adempimento, nei termini previsti, per gravi problemi sotto il profilo economico.

In caso di non coincidenza fra il periodo dell’inadempimento de quo e quello dell’eventuale insorgenza dello stato di necessità non è possibile parlare di causa di giustificazione del comportamento omissivo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 giugno 2008, n.12

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.

Mancato assolvimento obbligo formativo – Ordine locale – Apertura procedimento disciplinare – Ammissione del fatto oggetto d’imputazione da parte del professionista – Contestazione dell’istituto della F.P.C. – Sanzione della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso

- D.P.R. 1067/1953 artt. 35 e 36;

- Norme di Deontologia Professionale art. 6, comma 2;

- Regolamento Formazione Professionale Continua artt. 6, commi 2, 4 e 5 e art. 5, comma 5

Il dottore commercialista ha l’obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n. 13

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona.

Ordine locale – Censura – Violazione di Norme Deontologiche - Impugnazione – Palese violazione delle norme che regolano l'iter procedimentale – Illegittimità del procedimento disciplinare avviato – Fattispecie - Accoglimento del ricorso

- Norme di Deontologia Professionale artt. 3, co 2 n. 6, 28 e 29;
- D.Lgs. 139/05 art. 49
- C.N.D.C. 14.05.2003, n. 7
- C.N.D.C. 20.07.2005, n. 11

La fase c.d. predibattimentale ha funzione servente rispetto al vero e proprio procedimento disciplinare, la prima essendo necessaria a verificare l'opportunità di un procedimento disciplinare, ricorrendone i presupposti, il secondo a precisare (o escludere) profili di responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, dopo aver definito il thema decidendum in fase pre-istruttoria.

Il procedimento disciplinare è permeato da alcuni principi volti a salvaguardare tanto l'imparzialità dell'azione amministrativa, quanto i canoni del giusto processo, essendo teso all'accertamento di una responsabilità giuridica quale quella disciplinare. Configura violazione delle disposizioni poste a presidio del diritto di difesa la mancata formale convocazione dell'incolpato, da cui consegue la nullità della delibera con la quale venga successivamente irrogata la sanzione disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n. 14

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Ancona.

Custode giudiziario - Nota del Giudice istruttore per responsabilità penale – Apertura procedimento disciplinare – Istruttoria – Accertamenti presso il Casellario giudiziale - Distrazione di somme – Radiazione – Impugnazione – Legittimità dell'acquisizione dei dati relativi ai carichi pendenti – Rispetto della normativa prevista dal Codice della Privacy - Rigetto del ricorso

- D.P.R. 1068/1953 art. 41;
- D.Lgs. 139/05 art. 35, co 2 e 50 co. 2 e 5;
- Codice della Privacy (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 artt. 4 e 18);
- D.P.R. 14 novembre 2002, n.313

La Legge riconosce la finalità di interesse pubblico cui è preordinata l'attività e la stessa istituzione del Consiglio Nazionale, nonché degli ordini locali, quali enti esponenti della categoria professionale (artt. 10 e 25 del D.P.R. 1068 del 1953; artt. 6, 12 e 29 del D.Lgs. 139/2005), talché, anche ai sensi dell'art. 112, lett g del Codice della Privacy (il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003), deve ritenersi legittima

l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale, ove ciò risponda alle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n. 15

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

Apertura procedimento disciplinare – Mancato assolvimento degli obblighi formativi – Mancata presentazione, da parte del professionista, di documentazione medica idonea a comprovare lo stato di salute – Censura – Impugnazione - Obbligatorietà dell'obbligo formativo – Insufficiente documentazione prodotta dal professionista – Fattispecie- Rigetto del ricorso

- Regolamento per la Formazione Professionale Continua, artt. 4, co 3, 5, co 1 e 3;
- D.Lgs. n. 139/05 artt. 49 co 3 e 52;
- Cass. Civ. sent. n. 8225 del 6 giugno 2002
- Cass. Civ. sent. n. 5775 del 12 febbraio 2004

Il diritto - costituzionalmente garantito - di difesa e del contraddittorio (ex art. 24 Cost.) attribuisce all'iscritto la facoltà di fornire prova idonea ad escludere i profili di responsabilità disciplinare imputatigli. Solo all'interessato, pertanto, è riferibile l'eventuale negligenza circa l'insufficienza della prova degli elementi forniti a proprio discarico.

Attesa la vincolatività giuridica delle disposizioni del Codice Deontologico e delle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale continua, il mancato conseguimento del numero minimo e sufficiente di crediti professionali costituisce comportamento omissivo - nonché suscettibile di sanzione disciplinare - avverso la cui contestazione è l'interessato il soggetto cui compete provare la sussistenza di eventuali cause di giustificazione.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n. 16

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.

Presentazione esposto – Apertura procedimento disciplinare – Ipotesi di reato di appropriazione indebita – Assoluzione del professionista in sede penale – Sussistenza di elementi rilevanti in ambito disciplinare – Sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro – Impugnazione – Mancanza di motivazione

della sanzione – Mancanza di prova circa l'intenzionalità della condotta tenuta dal professionista – Impugnazione – Nullità della decisione per mancanza di sottoscrizione del relatore – Violazione delle previsioni normative in materia di sottoscrizione – Accoglimento del ricorso

- D.P.R. n. 1067/1953 art. 35;
- Codice di Procedura Civile , artt. 132 e 276;
- Disp. Att. c.p.c., art. 119, co 2;
- Cass. Civ. 11.12.1995, n. 12655;
- Cass. Civ. 3.09.1998, n. 8742

La mancata sottoscrizione, da parte del Segretario e del Relatore dell'Ordine territoriale della decisione impugnata, comporta violazione delle previsioni contenute negli artt. 276 u.c. c.p.c. e 119 disp.att. c.p.c..

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n. 17

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza

Mancato assolvimento obbligo formativo – Audizione dell'iscritto – Infondatezza delle motivazione rese dal professionista – Sanzione della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso

- Norme di Deontologia Professionale art. 6, comma 2
- Regolamento Formazione Professionale Continua art. 6, commi 4 e 5
- D.P.R. 1067/1953 artt. 35 e 36

Il dottore commercialista ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 luglio 2008, n.18

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.

Presentazione esposto – Presunta violazione di norme deontologiche e in materia di privacy – Apertura procedimento disciplinare – Censura – Impugnazione – Carenza di motivazione – Fattispecie - Accoglimento del ricorso

- Norme di Deontologia professionale , art. 10 co 2;
- Legge n. 241/1990 art. 3 co. 1 e 3;
- C.n.d.c. 4 febbraio 2004, n. 3;

- C.n.d.c. 11 luglio 2001, n. 25;
- C.n.d.c. 27 maggio 1998, n. 41;
- C.d.S., Sez. V, n. 1750/2006.

Gli Ordini professionali, connotandosi come enti pubblici, sono soggetti al rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. Pertanto è necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizioni di conoscere le ragioni ad esso sottese.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n.19

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo.

Presunta irregolarità della notifica della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente dall'Ordine locale – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accertamento della regolarità della notifica - Illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta dall'Ordine – Accoglimento del ricorso

- D.P.R. 1067/1953 artt. 43 e 54;
- D.Lgs. n. 139/05 art. 77;
- L. 241 del 1990 ;
- Corte Cass. Sent. n. 1149/2005;
- Cass. Civile, Sez. I, 12.07.2001, n.9441;
- Norme di Deontologia Professionale, artt. 5 e 10.

La notifica dei provvedimenti deliberati dall'Ordine locale, segnatamente quelli di carattere disciplinare, in virtù del combinato disposto degli artt. 43 e 54 del D.P.R. 1067/1953, deve ritenersi perfezionata allorché la comunicazione sia eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 20

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza.

Formazione Professionale Continua – Richiesta di esonero dall’obbligo formativo per maternità – Mancato raggiungimento del limite minimo di crediti formativi - Violazione di Norme deontologiche - Censura – Impugnazione della sanzione – Mancata valutazione, da parte dell’Ordine locale, del comportamento dell’iscritto – Mancata violazione di norme deontologiche – Mancato compimento di illecito disciplinare – Fondatezza del ricorso proposto – Accoglimento del ricorso.

- Regolamento di Formazione Professionale Continua, artt. 4 e 5, comma 5, art. 6, comma 5;
- D.P.R. 1067/1953, art. 35;
- Norme di Deontologia Professionale art. 6.

La formazione professionale continua - attività di aggiornamento e di approfondimento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del dottore commercialista - si realizza, mediante la partecipazione ad eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione – anche informatiche – degli eventi medesimi.

L’iscritto può legittimamente richiedere di essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale nell’anno solare in cui si verificano i casi di esenzione indicati dall’art. 5, comma 5, del Regolamento di Formazione Professionale Continua, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo nell’ipotesi di maternità che determini l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi.

L’inosservanza dell’obbligo formativo, anche a fini disciplinari, deve, in ogni caso, essere valutata al termine del triennio formativo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 21

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento.

Presentazione esposto - Apertura procedimento disciplinare – Offesa e decoro alla professione – Formale convocazione dell’incolpato - Sospensione – Apertura nuovo procedimento disciplinare - Reati di falsità ideologica e materiale, truffa, appropriazione indebita – Radiazione – Impugnazione Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso

- Norme di Deontologia Professionale artt. 4, 16, comma 4, 17 e 18 comma 5;
- D.Lgs. n. 139 del 2005 art. 50.

Il diritto di difesa dell’incolpato, il cui rispetto si impone nello svolgimento del procedimento disciplinare, comporta che l’interessato sia messo nella condizione di articolare le proprie difese in maniera efficace. Il rispetto di siffatto principio attribuisce all’incolpato la facoltà di fornire prova idonea, nel corso dello stesso

procedimento disciplinare, di circostanze tali da giustificare la propria condotta ovvero escludere profili di responsabilità imputatigli e di mettere lo stesso incolpato in posizione da poter esercitare il proprio diritto di difesa. Solo all'interessato, pertanto, è riferibile l'eventuale insufficienza della prova delle circostanze e degli elementi a proprio discarico.

Il principio del ne bis in idem non trova applicazione ove il nuovo esercizio del potere suddetto riguardi fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che abbiano già formato oggetto di un precedente procedimento, siano tuttavia diversi per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li contraddistinguono e, come tali, siano stati contestati nella loro specificità.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 22

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Savona

Presentazione esposto – Apertura procedimento disciplinare – Archiviazione esposto - Ricorso avverso l'archiviazione - Consiglio Nazionale – Difetto di legittimazione attiva dell'esponente - Inammissibilità del ricorso -

- D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 “Ordinamento della professione di dottore commercialista”, art. 44 (ora D.Lgs. n. 139/05 art. 55);

Decisioni:

- C.N.R. 27.06.2000 n. 12
- C.N.R. 18.07.2001 n. 11
- C.N.R. 19.06.2001 n. 8
- C.N.D.C. 14.01.98 n. 7;
- C.N.D.C. 24.02.99 n. 26;
- C.N.D.C. 01.06.00 n. 11;
- C.N.D.C. 14.05.03 n. 4;
- C.N.D.C. 11.06.03 n. 8
- C.N.D.C. 07.04.04 n.8;
- C.N.D.C. 06.04.05 n. 4.

È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso innanzi al Consiglio Nazionale - avverso le deliberazioni con le quali gli Ordini locali provvedono all'irrogazione delle sanzioni disciplinari - proposto da soggetto diverso dall'iscritto attinto da sanzione disciplinare, in quanto presentato in chiara violazione del disposto dell'art. 44 del D.P.R. n. 1068 del 1953 (il cui primo comma prescrive che «nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale»; il successivo terzo comma dell'art. 44, chiarisce inoltre che «gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto»). Gli interessi del denunciante, se soggetto diverso dall'interessato attinto dalla sanzione disciplinare, trovano tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 23

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Concessione di proroga – Reiterazione del comportamento – Ordine locale – Sanzione della censura – Rigetto del ricorso

- D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953 art.25
- Regolamento Formazione Professionale Continua art.3, comma 3, art. 5 e art.9
- Norme di Deontologia Professionale art.6
- L. 241/1990 art.3

L'obbligo della motivazione in capo all'ordine locale può dirsi compiutamente assolto ove la delibera contenga l'indicazione della situazione di fatto e delle norme di diritto ad essa applicate.

Deve riconoscersi vincolatività giuridica, alle disposizioni afferenti ai Regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, assunti al fine di istituzionalizzare limiti, doveri e modalità di adempimento degli obblighi formativi.

Nessun valore può essere riconosciuto a quelle attività che siano indicate dal ricorrente, in maniera assolutamente generica e comunque, non sufficientemente comprovate, sicchè non è possibile neanche procedere ad una valutazione di esse dal punto di vista di riconoscimento dei crediti formativi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 24

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza.

Mancato adempimento dell'obbligo formativo – Apertura procedimento disciplinare - Gravi motivi di salute in ambito familiare – Impossibilità di produrre documentazione medica – Rispetto della normativa sulla privacy – Censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Accertamento dell'effettivo stato di assistenza prestato dal ricorrente – Accoglimento del ricorso

- Regolamento Formazione Professionale, artt. 4, 5 e 6;
- Norme di Deontologia Professionale, art. 6;
- Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 92

Le gravi condizioni di salute ed il successivo decesso del coniuge dell'interessato attinto da sanzione disciplinare possono integrare causa di forza maggiore ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua, legittimando altresì una reformatio in melius della decisione assunta dall'Ordine locale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

31 luglio 2008, n. 25

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza.

Mancato assolvimento dell'obbligo formativo – Concessione di proroga – Reiterazione del comportamento – Ordine locale – Sanzione della censura – Impugnazione al Consiglio Nazionale - Rigetto del ricorso.

- D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953 art. 25
- Regolamento Formazione Professionale Continua art.3, comma 3, art. 5 e art.9
- Norme di Deontologia Professionale art.6
- L. 241/1990 art.3

L'obbligo della motivazione in capo all'ordine locale può dirsi compiutamente assolto ove la delibera contenga l'indicazione della situazione di fatto e delle norme di diritto ad essa applicate.

Deve riconoscersi vincolatività giuridica, alle disposizioni afferenti ai Regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, assunti al fine di istituzionalizzare limiti, doveri e modalità di adempimento degli obblighi formativi.

Nessun valore può essere riconosciuto a quelle attività che siano indicate dal ricorrente, in maniera assolutamente generica e comunque, non sufficientemente comprovate, sicchè non è possibile neanche procedere ad una valutazione di esse dal punto di vista del riconoscimento dei crediti formativi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 ottobre 2008, n. 26

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.

Richiesta di iscrizione nell'Elenco speciale – Mancato rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 139/05 - Rigetto dell'istanza in quanto tardiva – Impugnazione al Consiglio Nazionale – Validità della data di spedizione dell'istanza e non del ricevimento della stessa – Accoglimento del ricorso.

- D.Lgs. n. 139/05 artt. 60, 61, comma 4 e 62, comma 2;
- D.P.R. n. 1068/1953
- D.M. 18.07.2003 art. 2
- Consiglio di Stato sentenza 17.10.2003, n. 6361

Ai fini dell'avvio del procedimento su istanza di parte che si conclude con il provvedimento dell'Ordine locale di iscrizione all'albo, deve ritenersi decisivo il momento di invio della domanda e non quello di ricezione della stessa.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 ottobre 2008, n. 27

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Praticante – Consiglio dell'Ordine - Espletamento del colloquio periodico – Mancata convalida del semestre di pratica – Ricorso al Consiglio Nazionale – Carenza di approfondimenti in merito alle attività indicate nel libretto – Mancata comunicazione al *dominus* - Accoglimento del ricorso.

- D.M. 327/1995, artt. 1, 3 ed 8 comma 3
- Circolare C.N.D.C. 48/1998

La verifica sullo svolgimento dell'attività svolta dal praticante non deve limitarsi all'accertamento della veridicità delle annotazioni contenute nel libretto del tirocinio, bensì deve interessare l'effettivo svolgimento del tirocinio nell'ambito delle tematiche descritte dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 139/2005, di competenza degli iscritti alla sezione "A" Commercialisti, dell'Albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 ottobre 2008, n. 28

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti – Diploma di laurea in Scienze Politiche – Rigetto dell'istanza – Impugnazione Consiglio Nazionale – Tassatività dei titoli di studio previsti dall'Ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/05) Rigetto del ricorso.

- D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, artt. 40 co 4 e 5, 41 e 71
- Circolare n. 9/2005 del C.n.d.c.
- Nota informativa n.12/2006 del C.n.d.c.
- D.M. 28.11.2000
- D.M. 24.10.1996, n. 654
- D.M. 18.01.2008, art. 1

Dal punto di vista normativo, ciò che assume rilievo quale requisito per l'iscrizione al Registro dei tirocinanti ovvero per l'accesso alla professione è il possesso di titolo di studio di livello universitario, espressamente indicato dalla legge come valido ai fini dell'iscrizione stessa: detto titolo di studio, non può pertanto considerarsi surrogato da corsi o titoli - anche ove questi fossero idonei ad attestare l'alta formazione professionale - di altra natura. L'elencazione dei titoli di studio prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 139/2005, deve ritenersi rigorosamente tassativa, benché l'art. 41 del medesimo D.Lgs. 139/2005 faccia salve le equiparazioni disposte con Decreti Ministeriali.

Il rinvio di cui all'art. 41 del D.Lgs. 139/2005, sottopone la corrispondenza tra i titoli di studio in parola alla condizione che la stessa sia prevista in funzione dei «requisiti di ammissione agli esami di Stato». Non integra rinvio ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 139 del 2005 l'equiparazione tra titoli di studio disposta con decreto ministeriale che dichiara l'equipollenza ai soli fini dei pubblici concorsi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 ottobre 2008, n. 29

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Alessandria.

Sospensione per morosità – Protrarsi dello stato di insolvenza – Consiglio dell'Ordine - Sanzione della radiazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale - - Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio – Fattispecie – Accoglimento del ricorso.

- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 art. 41
- D.Lgs. 139/05 artt. 49, comma 2 e 50, comma 7
- Costituzione art. 24, comma 2
- C.N.R. n. 1/26.03.2007

Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, il procedimento disciplinare deve essere dichiarato illegittimo (sub specie nullitatis) qualora il ricorrente non sia stato informato circa l'avvio del medesimo procedimento né sia stato invitato a comparire personalmente o a mezzo di un difensore di fiducia, o a presentare memorie difensive in relazione agli addebiti disciplinari contestatigli, entrambi gli adempimenti finalizzati a garantire il diritto (inviolabile) di difesa dell'incolpato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

6 novembre 2008, n. 30

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Ordine locale - Verifica assolvimento obbligo formativo – Dissenso del professionista circa le modalità di assolvimento degli obblighi formativi – Apertura del procedimento disciplinare – Sanzione della censura - Impugnazione al Consiglio Nazionale - Valenza giuridica delle Norme Deontologiche applicabili – Rigetto del ricorso

- Regolamento F.P.C. art. 6, comma 2
- D.P.R. 1067/53 artt. 10 e 25
- Norme di Deontologia Professionale

Le norme del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria, trovando fondamento nei principi dettati dalla legge professionale, segnatamente nell'art. 35, comma 1°, del D.P.R. 1067/1953, ai sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare i dottori commercialisti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale. Analoga vincolatività giuridica deve riconoscersi, per le medesime ragioni - inerenti al potere di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti - alle disposizioni afferenti al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale per la formazione professionale continua, nel testo in vigore dal 12 agosto 2007 (ed aggiornato con le modifiche adottate con delibera del Consiglio Nazionale, n. 194 del 13 giugno 2007).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

6 novembre 2008, n. 31

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

Presentazione di esposto – Presidente di collegio sindacale - Illegittimità della condotta in relazione alla redazione, predisposizione e pubblicazione della relazione del collegio sindacale al Bilancio d'esercizio – Consiglio locale – Apertura procedimento disciplinare – Atteggiamento non conforme alla dignità e al decoro della professione – Escussione di testimoni in relazione alle vicende relative all'esposto – Rinvio della trattazione del procedimento per ulteriore attività istruttoria - Censura per mancanza di diligenza e di vigilanza nelle operazioni compiute dal ricorrente - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Ravvedimento e assenza di profili di responsabilità civile – Fattispecie Accoglimento del ricorso.

- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 artt. 35, 36, 41 e 44;
- Decisioni:
 - C.N.D.C. 08.05.2001 n. 3;
 - C.N.D.C. 18.07.2001, n. 12;
 - C.N.D.C. 14.12.2005, n. 9;
 - C.N.D.C. 12.04.2006, n. 1;
 - C.N.D.C. 13.12.2006, n. 9.

La facoltà del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di valutare il ravvedimento dell'iscritto nei cui confronti sia stata irrogata sanzione disciplinare - ai fini della reformatio in melius della stessa - trova fondamento a fortiori nell'ipotesi di ripensamento - da parte dell'iscritto - in momento anteriore all'adozione del medesimo provvedimento disciplinare e finanche prima dell'avvio del procedimento disciplinare medesimo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

6 novembre 2008, n. 32

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Roma.

Sospensione per morosità dall'esercizio della professione per mancato assolvimento dell'obbligo di corresponsione del contributo annuale – Revoca del provvedimento assunto per pagamento delle quote dovute – Reiterato comportamento di insolvenza da parte del professionista – Avvio di nuovo procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della radiazione - Impugnazione delibera – Mancanza di idonea comunicazione al professionista dell'avvio del procedimento disciplinare – Limitazione del diritto di difesa – Accoglimento del ricorso.

- D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 art. 38, 39 co. 3 e 41;
- D.M. 18 luglio 2003 art. 1, co. 3;
- D.Lgs. 139/05 art. 49, co. 2

Si configura vizio di legittimità del procedimento disciplinare, sub specie nullitatis, ove questo sia condotto dal Consiglio locale senza fornire idonea comunicazione (recte: notifica a mezzo di racc. a.r.) all'interessato, ovvero senza preventivamente convocare l'interessato stesso per l'istruzione del procedimento de quo, circostanze entrambe che recano evidente pregiudizio al principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e comportano una palese compressione del diritto di difesa dell'incolpato.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 dicembre 2008, n. 33

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari.

Istanza di accesso alla documentazione relativa alle operazioni elettorali – Diniego dell'Ordine locale – Impugnazione dei risultati elettorali – Consiglio Nazionale – Genericità ed indeterminazione del reclamo – Applicabilità della L. 241/1990. Inammissibilità

- Art. 25 L. 241/1990;
- Art. 22 D.Lgs. 139/2005.

Esula dalla giurisdizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'istanza volta all'acquisizione della documentazione dell'iter delle operazioni elettorali giacché detta domanda, avendo ad oggetto la richiesta d'accesso agli atti del procedimento (nella specie procedimento preordinato alla costituzione del nuovo Consiglio dell'Ordine locale), è soggetta alle disposizioni all'uopo previste dalla L. n. 241 del 1990 (/ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 25) a tenore della quale «decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In

caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso [...] il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale [...]».

Il reclamo afferente al risultato delle operazioni elettorali nel quale non sia fornito alcun elemento di fatto né motivi di diritto a sostegno della doglianza assume il carattere della genericità ed indeterminatezza propri della mancata o incerta rappresentazione degli elementi di fatto dedotti a fondamento dell'istanza. Tale omissione integra profilo di nullità dell'atto introduttivo in parte qua.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 dicembre 2008, n. 34

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari.

Esclusione di lista elettorale – Invalidità della delibera di esclusione per intervenuto scioglimento ex lege del Consiglio dell'Ordine locale – Impugnazione dei risultati elettorali – Natura delle contestazioni – Mancata applicabilità dell'art. 22 D.Lgs. 139/2005 - Rigetto del reclamo.

- Art. 22 D.Lgs. 139/2005

La delibera con la quale l'Ordine locale abbia inteso recepire le Linee Guida per la regolamentazione delle operazioni elettorali costituisce atto presupposto di valenza provvedimentale autonomamente impugnabile, la cui impugnazione, dunque, travalica ed esula dal regime di cui all'art. 22 del D.Lgs. 139/2005.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 dicembre 2008, n. 35

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Reclamo elettorale – Volontà di rinunciare al reclamo – Dichiarazione di accettazione dell'Ordine locale neo costituito - Materia del contendere – Cessazione della materia del contendere

Cessa la materia del contendere quando il ricorrente dichiara di rinunciare al reclamo proposto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

10 dicembre 2008, n. 36

Presidente f.f. DISTEFANO; Rel. VENEZIANI; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella.

Elezioni Ordine locale – Liste riportanti parità di voti – Preferenza alla lista capeggiata dal candidato più giovane di età – Impugnazione del risultato elettorale – Consiglio Nazionale – Riassunzione del procedimento – Principio della perpetuatio iurisdictionis – Linee Guida per le operazioni elettorali – Delibera dell'Ordine locale di recepimento delle Linee Guida - Necessità di autonoma impugnazione - Rigetto del reclamo.

- Art. 60 D.Lgs. 139/2005

- Art. 5 c.p.c.

La delibera con cui si è proceduto all'adozione delle linee guida costituisce indubbiamente ius receptum, che vincola lo stesso ente locale, nell'intento di garantire uniformità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di evitare confusione ed incertezza nella medesima fase, in funzione della proclamazione degli eletti

La delibera con la quale l'Ordine locale abbia inteso recepire le Linee Guida per la regolamentazione delle operazioni elettorali costituisce atto presupposto di valenza provvedimentale autonomamente impugnabile.